

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 646 DELL'8 MAGGIO 2026

Bando recante criteri e modalità per la concessione degli aiuti da parte del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura per contrastare la diffusione del bostrico ai sensi dell'articolo 1 bis 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n.22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura).

Articolo 1 Oggetto e finalità

Articolo 2 Regime di aiuto

Articolo 3 Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

Articolo 4 Interventi ammissibili

Articolo 5 Spese ammissibili

Articolo 6 Presentazione della domanda

Articolo 7 Istruttoria delle domande

Articolo 8 Rendicontazione

Articolo 9 Erogazione degli aiuti

Articolo 10 Cumulo degli aiuti

Articolo 11 Disposizione di rinvio

Allegato A Domanda di aiuto

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

1. Al fine di contrastare l'eccezionale diffusione del bostrico, aggravata anche dalle perduranti conseguenze causate dalla calamità naturale della tempesta Vaia, il presente bando disciplina i criteri e le modalità per la concessione di aiuti a favore dei proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati, diretti a ripristinare le foreste danneggiate dall'agente patogeno, in attuazione dell'articolo 1 bis.1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura).

Articolo 2 (Regime di aiuto)

1. Gli aiuti di cui al presente bando sono concessi a titolo de minimis, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, Serie L, del 15 dicembre 2023.

Articolo 3 (Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità)

1. Possono beneficiare degli aiuti:

- a) i soggetti privati o pubblici proprietari di foreste site nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- b) i soggetti privati o pubblici che, all'atto della presentazione della domanda, dispongono di una delega da parte dei soggetti di cui alla lettera a) alla presentazione della domanda e alla realizzazione dell'intervento oggetto dell'aiuto. La delega deve riguardare tutte le particelle catastali interessate dall'intervento.

2. Se la domanda di aiuto è presentata da un'impresa, essa deve essere iscritta nell'elenco di cui all'articolo 25 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).

Articolo 4 (Interventi ammissibili)

1. Sono ammissibili gli interventi di utilizzazione boschiva che rispettano i seguenti requisiti minimi:

- a) sono realizzati in lotti in cui il bostrico ha già attaccato o sta attaccando almeno il 60 per cento delle piante da destinare all'utilizzazione: tali piante devono essere abeti rossi secchi o deperiti ovvero con chioma ancora verde ma sottoposti ad attacco di bostrico in corso riscontrabile tramite alcuni sintomi caratteristici (caduta anomala di aghi, presenza di fori sul fusto, accumulo di rosura alla base) e verificabile mediante specchiature della corteccia a titolo di sondaggio. La quota rimanente può essere costituita da piante anche in buone condizioni il cui prelievo è funzionale alle operazioni di utilizzazione o con chiome a stretto contatto con quelle attaccate dall'agente patogeno;
- b) comprendono il taglio, l'allestimento, l'esbosco a strada forestale di primo livello o secondo livello camionabili e l'ammucchiamento della ramaglia in bosco;
- c) la massa legnosa minima da utilizzare delle sole piante di abete rosso colpite da bostrico è pari ad almeno 100 metri cubi netti totali;
- d) l'esbosco è realizzato per tutto il materiale legnoso con diametro non inferiore a centimetri 15.

2. Per tutti gli interventi è predisposto il Progetto di Riqualificazione Forestale Ambientale (PRFA) e la direzione dei lavori è svolta da dottori forestali e dottori agronomi abilitati.
3. Sono ammissibili gli interventi avviati dopo la presentazione della domanda di aiuto.
4. È sempre precluso l'accesso agli aiuti di cui al presente bando nei casi previsti dall'articolo 9 del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 (Codice degli incentivi), ove applicabile.

Articolo 5 (Spese ammissibili)

1. Gli aiuti sono concessi nelle seguenti misure forfettarie, relative ai metri cubi netti utilizzati di piante di abete rosso secche o deperite:
 - a) metodo di esbosco con harvester e forwarder 10 €/m³;
 - b) metodo di esbosco con trattore e verricello 20 €/m³;
 - c) metodo di esbosco con gru a cavo 30 €/m³;
2. Gli importi forfettari di cui al comma 1 comprendono anche le spese tecniche sostenute per la progettazione e la direzione lavori.
3. Sono ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di aiuto.

Articolo 6 (Presentazione delle domande)

1. I richiedenti presentano domanda di aiuto all'Ispettorato forestale competente per territorio, di seguito Ispettorato, dal 1° giugno al 30 settembre 2026, mediante posta elettronica certificata (PEC), attraverso l'invio all'indirizzo PEC dell'Ispettorato. La data e l'ora di presentazione della domanda sono verificate con riferimento alla data e ora riportate nella ricevuta di accettazione generata dal gestore di posta elettronica certificata del mittente.
2. La domanda può comprendere uno o più lotti boschivi.
3. La domanda, redatta secondo il modello allegato A, è corredata della seguente documentazione:
 - a) PRFA di ogni lotto boschivo che, mediante apposito piè di lista di dettaglio da caricare negli allegati del portale UBWeb, distingue tra abeti rossi sotto attacco di bostrico e altre piante assegnate al taglio, comprovando che almeno il 60 per cento delle piante da destinare all'utilizzazione è dovuto al bostrico. Il PRFA deve inoltre indicare le masse nette da utilizzare a seconda del metodo di esbosco impiegato, da evidenziare anche cartograficamente;
 - b) atto di delega, per la fattispecie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);
 - c) dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti de minimis, pubblicata sul sito della Regione;
 - d) dichiarazione relativa all'eventuale applicabilità della ritenuta d'acconto del 4 per cento prevista sui contributi degli enti pubblici, ai sensi dell'art. 43 decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 (Testo unico in materia di versamenti e di riscossione);
 - e) fotocopia del documento di identità del soggetto richiedente, nel caso in cui la domanda non sia stata sottoscritta con firma digitale.

Articolo 7 (Istruttoria delle domande)

1. Gli aiuti sono concessi con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
2. I contributi sono concessi fino a esaurimento delle risorse disponibili. In caso di esaurimento delle risorse, le domande non finanziate vengono archiviate al termine dell'esercizio finanziario.
3. L'Ispettorato, entro sessanta giorni dal ricevimento di ciascuna domanda:
 - a) valuta l'ammissibilità e la completezza della domanda;
 - b) richiede eventuali integrazioni alla documentazione presentata;
 - c) trasmette l'esito dell'istruttoria al Servizio competitività del sistema agroalimentare della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, competente per la gestione del Fondo regionale per le emergenze in agricoltura, ai fini della verifica della disponibilità delle risorse, e al Servizio foreste della medesima Direzione centrale, unitamente a denominazione completa del beneficiario, data e ora di presentazione della domanda, spese dichiarate, spese ammissibili, aiuto concedibile;
 - d) comunica ai beneficiari l'aiuto spettante sulla base delle risorse disponibili, nonché i termini di esecuzione e rendicontazione dell'intervento.

Articolo 8 (Rendicontazione)

1. Tutti gli interventi sono conclusi e rendicontati entro il 31 dicembre 2027.
2. Ai fini della rendicontazione, i soggetti beneficiari presentano all'Ispettorato la relazione di verifica finale del PRFA redatta dal direttore dei lavori, contenente:
 - a) l'attestazione della regolare esecuzione degli interventi di ciascun lotto boschivo;
 - b) l'indicazione dell'impresa esecutrice;

c) il riepilogo finale della superficie interessata e della massa legnosa esboscata, mediante il prospetto riassuntivo di misurazione con quantificazione della massa delle piante di abete rosso secche o deperite, ripartite per metodo di esbosco utilizzato.

Articolo 9 (Erogazione degli aiuti)

1. Entro trenta giorni dalla presentazione della rendicontazione, l'Ispettorato invia al Servizio competitività del sistema agroalimentare un'attestazione che determina la conformità totale o parziale dell'intervento eseguito rispetto a quello ritenuto ammissibile e l'importo dell'aiuto da liquidare.
2. Gli aiuti sono erogati dal Servizio competitività del sistema agroalimentare, nei limiti delle disponibilità delle risorse, entro trenta giorni, secondo l'ordine cronologico di trasmissione delle attestazioni.

Articolo 10 (Cumulo degli aiuti)

1. Gli aiuti concessi ai sensi del presente bando non possono essere cumulati con altri aiuti o assegnazioni, ivi compresi quelli concessi a titolo di de minimis, in relazione alle stesse spese ammissibili.

Articolo 11 (Disposizione di rinvio)

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.

ALLEGATO A – Domanda di aiuto

DOMANDA DI AIUTO PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL BOSTRICO

(articolo 1 bis 1 legge regionale 13 agosto 2002, n.22 Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura)

All'Ispettorato Forestale di _____

Il sottoscritto _____ nato a _____ il ____ / ____ / ____

Recapiti: Comune di _____ via _____

telefono: _____ e-mail: _____

PEC: _____

in qualità di:

☐ proprietario _____

☐ delegato del proprietario _____

CHIEDE

la concessione di un aiuto per i danni ai boschi situati nel/i Comune/i di _____

☐ nella proprietà pianificata con il Piano di Gestione Forestale _____

p.lla/e for. _____

☐ nella proprietà pianificata con la Scheda Forestale _____

p.lla/e _____ for. _____

☐ nella proprietà non pianificata contraddistinta dai seguenti dati catastali:

F. _____ mappali _____

F. _____ mappali _____

F. _____ mappali _____

F. _____ mappali _____

F. _____ mappali _____

Allega prospetto riassuntivo della massa prevista al taglio e delle modalità di esbosco:

Codice PRFA	Massa netta al taglio (m ³)	Massa netta bostricata (m ³)	% Massa bostricata	Esbosco con trattore e verricello (m ³)	Esbosco con gru a cavo (m ³)	Esbosco con harvester e forwarder (m ³)

--	--	--	--	--	--	--

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, secondo quanto disposto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e della decadenza dai benefici previsti dall'articolo 75 del medesimo decreto, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

- 1) che possiede i requisiti previsti dagli articoli 3 e 4 del Bando per l'accesso all'aiuto;
- 2) che non ricorrono i casi previsti dall'articolo 9 del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 (Codice degli incentivi), ove applicabile¹;
- 3) che sulle aree di intervento oggetto della presente domanda di aiuto non sono stati avviati interventi di utilizzazione forestali;

ALLEGA

- a) progetto di riqualificazione forestale e ambientale (PRFA), che comprende l'evidenza che almeno il 60 per cento delle piante da destinare all'esbosco è causato da infestazione da bostrico e che ripartisce le masse nette da esboscare, a seconda del metodo di esbosco impiegato;
- b) atto di delega (qualora il richiedente sia soggetto diverso dal proprietario);
- c) dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti de minimis, pubblicata sul sito della Regione (<https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/foreste/>);
- d) dichiarazione relativa all'eventuale applicabilità della ritenuta d'acconto del 4 per cento prevista sui contributi degli enti pubblici, ai sensi dell'art. 43 decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 (Testo unico in materia di versamenti e di riscossione) pubblicata sul sito della Regione (<https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/foreste/FOGLIA3/>);
- e) fotocopia del documento di identità del soggetto richiedente, nel caso in cui la domanda non sia stata sottoscritta con firma digitale.

Luogo e data

_____, lì _____

(Firma del soggetto richiedente)

¹ DECRETO LEGISLATIVO 27 novembre 2025, n. 184 Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160

Art. 9 Motivi di esclusione

1. Ferma restando la disciplina delle cause di esclusione definita dal bando in relazione alle finalità e caratteristiche dell'incentivo e del settore del mercato di riferimento, è sempre precluso l'accesso alle agevolazioni in caso di:

a) sussistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice;

b) applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

c) condanna dei legali rappresentanti o degli amministratori del proponente, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda. Decorso il termine di venti giorni dalla richiesta all'ufficio locale del casellario giudiziale del Tribunale, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, le amministrazioni concedenti procedono anche in assenza del casellario; in tal caso le agevolazioni sono concesse sotto condizione risolutiva. La preclusione, in ogni caso, non opera quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del Codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima;

d) violazioni delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), verificate ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b);

e) effettuazione di una operazione di delocalizzazione o cessazione di attività, ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 5;

f) inadempimento dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. L'esclusione non opera nel caso di incentivi fiscali richiamati dall'articolo 1 comma 2, secondo periodo, e di incentivi contributivi.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE